COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO

Provincia di Lodi

Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (WHISTLEBLOWING)

(D.Lgs. 24/2023, relativo alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data

Sommario

1 Premesse 3
2 Scopo e campo di applicazione 3
3 Riferimenti normativi e standard metodologici 4
4 Definizioni 4
5 Ambito soggettivo 5
5.1 I soggetti (Whistleblowers) che possono inviare le segnalazioni 5
5.2 I soggetti diversi dal segnalante a cui si applicano le misure di protezione 6
5.3 Le segnalazioni anonime 6
6 Ambito oggettivo 6
6.1 Le fattispecie che possono essere oggetto di segnalazione 7
6.2 Le fattispecie non soggette alla tutela del Whistleblowing 8
6.3 Il contenuto delle segnalazioni 9
7 Canali di segnalazione 9
7.1 Canali interni di segnalazione 9
7.1.1 Segnalazione attraverso piattaforma informatica online 10
7.1.2 Segnalazione attraverso comunicazione cartacea 10
7.1.3 Segnalazione attraverso un incontro diretto 11
7.2 Altri canali di comunicazione 11
7.2.1 Canale esterno 11
7.2.2 Divulgazione pubblica 12
7.2.3 Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile 12
8 Modalità di gestione delle segnalazioni attraverso i canali interni 12
8.1 La fase di raccolta delle segnalazioni 13
8.2 L'istruttoria interna 13
8.3 La chiusura del procedimento 14
9 Le tutele e le misure di sostegno al Whistleblower 14
9.1 La tutela della riservatezza 15
9.2 La tutela da eventuali ritorsioni 16
9.3 La tutela per le segnalazioni anonime 17
10 Profili di responsabilità legati al Whistleblowing 17
10.1 la Responsabilità dell'Ente 17
10.2 la Responsabilità del Segnalante 18
11 La protezione dei dati personali 18
12 Conservazione e tracciabilità della segnalazione 18

13 Allegati 19

1 Premesse

Il sistema del Whistleblowing, introdotto nell'ordinamento italiano con la Legge n. 190/2012, è una misura che mira a prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi, contribuendo a far emergere situazioni che pregiudicano la buona amministrazione e l'interesse pubblico collettivo.

Il predetto sistema è stato di recente novellato dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, il quale ha dato attuazione alla Direttiva UE n. 1937/2019 e ha abrogato e modificato a decorrere dal 15 luglio 2023 la normativa previgente in materia di segnalazioni (l'art. 54-*bis* del D.Lgs. n. 165/01), disciplinando con un unico provvedimento il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite in violazione di disposizioni europee e nazionali.

Nell'ambito dell'applicazione della presente procedura il Comune di Ospedaletto Lodigiano, con sede in Piazza Roma, 6 - Ospedaletto Lodigiano (CR), garantisce al segnalante le tutele previste dal decreto e al contempo conforma la propria attività al rispetto dei principi di legalità, correttezza e prevenzione della corruzione.

Per fare ciò l'Ente ha nominato un proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) al quale ha attribuito anche il compito di gestire i canali di segnalazione interna.

2 Scopo e campo di applicazione

Il presente documento descrive le istruzioni operative, le attività, i ruoli e i compiti assegnati all'interno dell'Ente per definire un modello di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing) in conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Lo stesso intende individuare idonee soluzioni organizzative in materia di segnalazioni, ed in particolare:

- chiarire il ruolo del RPCT, figura identificata da ANAC quale destinatario della segnalazione nell'ambito del settore pubblico;
- identificare i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- circoscrivere il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- definire il contenuto della segnalazione;
- indicare i canali messi a disposizione del Whistleblower per la denuncia di presunte irregolarità e violazioni;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale definito, che prevede termini certi per la conclusione dell'istruttoria;
- individuare i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;

- definire le forme di tutela dell'identità del segnalante, dei soggetti coinvolti nella segnalazione e del contenuto della stessa.

3 Riferimenti normativi e standard metodologici

- Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 196/2003), novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (L.190/2012) – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento (UE) 2016/679), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche RGPD);
- ISO 37002:2021 - Whistleblowing management systems — Guidelines;
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (D.Lgs. 24/2023) – "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Delibera ANAC 311/2023 – "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali."

4 Definizioni

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione, alla quale compete la gestione del canale esterno per le segnalazioni sugli illeciti o sugli atti ritorsivi subiti dai segnalanti, l'attività ispettiva e di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di whistleblowing e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 24/2023;

Canale interno di segnalazione: è il canale istituito dal Comune di Ospedaletto Lodigiano per la ricezione delle segnalazioni (trasmesse in forma scritta od orale), nel rispetto delle tutele previste dalla legge di riferimento, per consentire la protezione del segnalante e delle informazioni da questi rese in fase di segnalazione;

Canale esterno di segnalazione: è costituito dalla piattaforma telematica disponibile sul sito web dell'ANAC con cui il segnalante può effettuare la segnalazione di illeciti o di atti ritorsivi subiti; il ricorso al canale esterno di segnalazione può essere effettuato qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023;

Divulgazione pubblica: è il canale di segnalazione attraverso i mass media o i social network che può essere utilizzato qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs. 24/2023;

Facilitatore: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Gruppo di lavoro: composto da personale dipendente, individuato con atto formale del RPCT, chiamato a coadiuvare, qualora necessario, il RPCT nell'analisi della segnalazione e nell'eventuale istruttoria;

Persona coinvolta: (art. 2, comma 1, lett. l), D.Lgs. 24/2023) la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione alla quale la violazione è attribuita o persona comunque implicata nella violazione segnalata; **RPCT**: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o anche Gestore delle Segnalazioni, è il soggetto a cui è affidata, nel settore pubblico, la gestione dei canali interni di segnalazione;

Segnalazione: denuncia attraverso i canali previsti dalla normativa di riferimento di condotte illecite, atti, comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni normative nazionali ed europee, di cui si viene a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o collaborazione;

Segnalazione anonima: la segnalazione dalla quale non è possibile ricavare l'identità del segnalante;

Whistleblowing: è il sistema di tutele riconosciuto dalla legge a favore dei segnalanti o dei soggetti coinvolti nella segnalazione, al fine di evitare ripercussioni pregiudizievoli nei loro confronti come conseguenza della segnalazione stessa;

Whistleblower o Segnalante: (art. 2, comma 1, lett. g) D.Lgs. 24/2023): la persona fisica che effettua la segnalazione di violazioni tipizzate dal decreto e acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

5 Ambito soggettivo

Il D.Lgs. 24/2023 ha ampliato notevolmente, rispetto alla precedente normativa, la platea dei Segnalanti, sia dei soggetti a cui si applicano le tutele previste in materia di Whistleblowing.

I soggetti di seguito menzionati sono anche i destinatari della presente procedura.

5.1 I soggetti (Whistleblowers) che possono inviare le segnalazioni

Ai sensi del D.Lgs. 24/2023, tra i soggetti legittimati ad inviare le segnalazioni e beneficiare delle relative misure di protezione troviamo:

- i dipendenti dell'Amministrazione;
- i dipendenti dei concessionari di un pubblico servizio;
- i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;
- i liberi professionisti, consulenti e lavoratori autonomi che prestano la propria attività presso l'Amministrazione;
- i volontari e tirocinanti (retribuiti o meno);
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Amministrazione;

- gli azionisti delle società a controllo pubblico.

L ’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 24/2023 specifica inoltre che la tutela dei Segnalanti si applica anche nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico che qualifica il Segnalante e lo lega all’Ente non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5.2 I soggetti diversi dal segnalante a cui si applicano le misure di protezione

La nuova disciplina ha esteso notevolmente l’ambito di applicazione soggettivo delle misure di protezione previste dalla normativa sul Whistleblowing che non sono più una prerogativa del solo Segnalante. Tale estensione prevede la protezione, tra gli altri, dei seguenti soggetti:

- Facilitatore[1];
- persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione;
- soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante.

5.3 Le segnalazioni anonime

L’Ente acconsente alla ricezione delle segnalazioni anonime. Le stesse, se adeguatamente circostanziate e provviste di tutti gli elementi informativi utili per la loro verifica, saranno equiparate alle segnalazioni ordinarie.

Una volta ricevute dall’Ente dovranno essere registrate e conservate insieme alla relativa documentazione.

L’Ente dovrà adoperarsi per la corretta gestione delle segnalazioni anonime, utilizzando strumenti idonei che consentano al Segnalante di inoltrare la segnalazione senza la necessità di identificarsi.

Le segnalazioni anonime potranno essere trasmesse attraverso la piattaforma informatica utilizzata dall’Ente o attraverso l’individuazione di altri canali che consentano di tenere nascosta l’identità del Segnalante.

6 Ambito oggettivo

Possono essere oggetto di Segnalazione le violazioni, i comportamenti, gli atti, le omissioni o le informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e di cui i Segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo o di collaborazione con l’Ente.

---

1 [**Facilitatore:** L’ANAC nelle linee guida del 12.7.2023 chiarisce che sia un soggetto che fornisce consulenza e sostegno anche morale (ad. Es. un collega o ex collega dell’ufficio)].

Ciò che rileva è l'esistenza di una relazione qualificata tra il Segnalante e l'Ente nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o passate.
Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente e sulla base di elementi concreti (anche fondati sospetti), ritiene potrebbero esserlo, sia le condotte volte ad occultare le violazioni.

6.1 Le fattispecie che possono essere oggetto di segnalazione

Le violazioni segnalabili sono solo quelle tipizzate all'art. 2 del D.Lgs. 24/2023 ed in particolare:

- **Le violazioni del diritto nazionale**:
  - ✓ Illeciti civili;
  - ✓ Illeciti amministrativi;
  - ✓ Illeciti penali;
  - ✓ Illeciti contabili;
- **Le violazioni della normativa dell'UE:**
  - ✓ illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE;[2]
  - ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
  - ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  - ✓ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

I Destinatari della presente procedura possono segnalare:

- condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o collaborazione con l'Ente;

- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice di Comportamento;

- condotte illecite, presunte o effettive e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

- Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

- corruzione attiva e/o passiva e cattiva amministrazione, abuso o eccesso di potere;
- reiterato mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d'esercizio;

---

2 In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

- violazione di norme in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro e di controlli interni;
- assunzioni non trasparenti;
- ricezione di denaro o altre utilità per favorire un determinato soggetto;
- azioni suscettibili di creare un danno all'immagine dell'Amministrazione.

6.2 Le fattispecie non soggette alla tutela del Whistleblowing

Il Whistleblowing non deve riguardare doglianze, rivendicazioni, istanze di carattere personale del Segnalante o i rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi.

Le Segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi, contenere offese personali, giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore, il decoro personale e professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È vietato in particolare:

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa e/o professionale del soggetto segnalato;
- l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Si precisa, inoltre, che è vietato e sanzionabile l'invio di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave ovvero ritenibili palesemente infondate.

Si specifica che, nei casi di invio di Segnalazioni vietate, rientranti tra le fattispecie del presente paragrafo, la riservatezza dell'identità del Segnalante, nonché le altre misure di tutela del Segnalante previste dalla legge, potrebbero non essere garantite, poiché tali segnalazioni potrebbero dar luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante.

Inoltre, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Si precisa che le tutele del Whistleblowing non si applicano alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Infine, le tutele sopra menzionate non sono applicabili neppure alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali.

6.3 Il contenuto delle segnalazioni

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per consentire al RPCT di procedere alle dovute e appropriate verifiche e agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine la Segnalazione dovrebbe avere i seguenti requisiti essenziali:

- generalità del Segnalante, con indicazione della posizione o funzione svolta, salvo che la Segnalazione venga fatta in forma anonima;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione nonché, se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi (Oggetto);
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i (dipendenti, dirigenti, collaboratori esterni dell'Ente, o soggetti terzi) che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (Segnalato e altri soggetti coinvolti);

Inoltre, il Segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- gli altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- documenti che possano comprovare la fondatezza della Segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro sulla sussistenza dei fatti segnalati;
- gli interessi privati collegati alla Segnalazione.

Il Segnalante potrà allegare eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la Segnalazione.

La Segnalazione non dovrà contenere dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona ("Categorie particolari di dati"), salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stessa.

7 Canali di segnalazione

Il Whistleblower che, nell'ambito del proprio contesto lavorativo o di collaborazione, venga a conoscenza di una violazione ha a disposizione diversi canali di segnalazione. La normativa di riferimento incentiva l'utilizzo dei canali interni e, solo al ricorrere di determinate condizioni, rende possibile la trasmissione delle segnalazioni utilizzando altri canali.

7.1 Canali interni di segnalazione

Il D.Lgs. 24/2023 prevede che le Segnalazioni vengano trasmesse attraverso differenti canali di comunicazione interna:

- in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online, comunicazioni cartacee);

- in forma orale, alternativamente attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto (su richiesta).

È rimessa alla discrezione del Segnalante la scelta relativa al canale di segnalazione interno da utilizzare, tra quelli messi a disposizione dall' Ente.

L' Amministrazione, al fine di garantire le tutele riconosciute al Segnalante dal D.Lgs. 24/2023 ha individuato i seguenti canali interni di comunicazione delle segnalazioni:

- la piattaforma informatica on line all'indirizzo reperibile nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente;
- comunicazione cartacea in busta chiusa (consegnandola personalmente al RPCT o facendola pervenire allo stesso tramite posta);
- un incontro diretto con il RPCT.

7.1.1 Segnalazione attraverso piattaforma informatica online

Per effettuare la Segnalazione il Whistleblower potrà utilizzare la piattaforma messa a disposizione dall'Ente, di cui è presente apposito link di accesso sul sito web istituzionale all'indirizzo https://www.comune.ospedalettolodigiano.lo.it.

Il Segnalante dovrà registrarsi e compilare un modulo on line.

La piattaforma in questione, basata sul software gestionale informatizzato "WhistleblowingPA" permette al RPCT di ricevere le segnalazioni di illeciti e di dialogare con i Segnalanti, anche in modo anonimo.

Ad ogni Segnalazione viene attribuito un codice univoco progressivo, con la registrazione della data e dell'ora della sua ricezione.

La piattaforma informatica, grazie all'implementazione di strumenti di crittografia, permette di separare la narrazione dei fatti dai dati relativi all'identità del segnalante.

Queste informazioni vengono conservate e la chiave per accedere al contenuto è custodita dal RPCT.

7.1.2 Segnalazione attraverso comunicazione cartacea

Le comunicazioni cartacee in busta chiusa con la dicitura "riservata al RPCT" potranno essere consegnate personalmente al RPCT o spedite via posta all'indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Ospedaletto Lodigiano, con sede in Piazza Roma, 6 - Ospedaletto Lodigiano (LO).
Per evitare che eventuali soggetti non autorizzati vengano a conoscenza dei dati del Segnalante, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al RPCT".

Alla loro ricezione il RPCT assegnerà alla Segnalazione un codice univoco, non riconducibile alle generalità del Segnalante e " registrerà" la segnalazione identificando con precisione:
− giorno e ora di ricezione;
− oggetto della segnalazione;
− eventuali note (ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).

Entro 7 giorni dalla data di ricezione, se il segnalante avrà inserito nella segnalazione anche i propri riferimenti di contatto, il RPCT invierà una comunicazione di avvenuta ricezione e presa in carico della Segnalazione. La comunicazione verrà inviata attraverso il medesimo sistema utilizzato dal Segnalante, tramite modalità espressamente autorizzate dallo stesso.

La documentazione dovrà essere raccolta in un fascicolo riservato custodito dal RPCT, il quale dovrà garantire il necessario livello di riservatezza del Segnalante e gestire tutta la documentazione cartacea/informatica correlata alla Segnalazione pervenuta, adottando idonee misure tecniche ed organizzative di sicurezza.

7.1.3 Segnalazione attraverso un incontro diretto

Il Segnalante può richiedere, anche telefonicamente, un incontro con il RPCT e trasmettere direttamente la Segnalazione in fase di colloquio.

La Segnalazione viene documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del RPCT. Il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione prima di apporre la propria sottoscrizione.

Per semplificare la raccolta delle segnalazioni è stato predisposto un modulo di acquisizione delle dichiarazioni (all. 1).

La documentazione, i moduli e i verbali predisposti durante l'incontro dovranno essere raccolti in un fascicolo riservato custodito dal RPCT, il quale dovrà garantire il necessario livello di riservatezza del Segnalante e gestire tutta la documentazione cartacea/informatica correlata alla Segnalazione pervenuta, adottando idonee misure tecniche ed organizzative di sicurezza.

7.2 Altri canali di comunicazione

Se ricorrono i requisiti previsti dal D.Lgs. 24/2023, il segnalante può inoltrare la segnalazione utilizzando altri canali di comunicazione:

- canale esterno gestito da ANAC, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 24/2023;
- divulgazione pubblica ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 24/2023;
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

7.2.1 Canale esterno

Come previsto dal D.Lgs. 24/2023 l'ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterno, attraverso una piattaforma tecnologica messa a disposizione sul sito web dell'Autorità (all'indirizzo https://whistleblowing.anticorruzione.it), a cui il Segnalante può inviare una Segnalazione se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale interno di Segnalazione ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione attraverso il Canale interno di Segnalazione ai sensi dell'articolo 4 del Decreto e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, qualora effettuasse una Segnalazione attraverso il canale interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

7.2.2 Divulgazione pubblica

Il D.Lgs. 24/2023 ha introdotto un'ulteriore modalità di segnalazione attraverso mezzi di comunicazione di massa (giornali, televisione, social network). Il ricorso alla divulgazione pubblica deve essere effettuato solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna a cui l'Ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC, la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC, la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona effettua direttamente una segnalazione tramite divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una segnalazione tramite divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

7.2.3 Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Il D.Lgs. 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

8 Modalità di gestione delle segnalazioni attraverso i canali interni

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 24/2023, nel settore pubblico la persona di riferimento per la gestione delle segnalazioni attraverso i canali interni è il RPCT, il quale oltre ad essere destinatario delle segnalazioni dovrà occuparsi, da solo o con l'ausilio di una struttura di supporto, della realizzazione dell'attività istruttoria necessaria per stabilire la fondatezza dei fatti segnalati, dei rapporti con il segnalante e di mantenere riservate le informazioni di cui verrà a conoscenza nell'ambito della gestione delle segnalazioni.

La fase di raccolta delle segnalazioni:

Le Segnalazioni interne possono essere effettuate attraverso uno dei canali indicati al paragrafo 7.1

Il procedimento di gestione delle Segnalazioni viene avviato a seguito della loro ricezione da parte del RPCT, il quale procede:

- se non è già effettuato automaticamente dalla piattaforma informatica, all'inserimento su registro delle Segnalazioni, assegnando un codice identificativo, inserendo la data e l'ora di ricezione; il canale di ricezione della Segnalazione, il coinvolgimento di altri uffici, l'esito della fase istruttoria;
- se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione, e ove non già precisato nell'istanza, alla corretta identificazione del segnalante, acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della segnalazione;
- se non è già effettuato automaticamente dalla piattaforma informatica, alla separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma riservata e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante;
- all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in un luogo riservato;
- se non è già stato confermato automaticamente dalla piattaforma informatica, dovrà confermare al Segnalante entro 7 giorni la ricezione e la presa in carico della Segnalazione, con l'indicazione del codice identificativo assegnato, sottolineando l'assoluta riservatezza dei dati e il divieto della loro diffusione.

8.1 L'istruttoria interna

Il RPCT dovrà preliminarmente verificare l'ammissibilità della Segnalazione, valutando la sussistenza dei seguenti requisiti, essenziali per la Segnalazione:

1. se il Segnalante rientra tra i soggetti legittimati ad inviare le segnalazioni e beneficiare delle relative misure di protezione, così come identificati al paragrafo 5.1;
2. se la condotta segnalata rappresenta un illecito così come specificato al paragrafo 6.1;
3. se il contenuto è manifestamente infondato, generico o se sono presenti interessi personali del Segnalante o dei soggetti allo stesso legati, così come specificato al paragrafo 6.2;

Se la Segnalazione sarà considerata inammissibile, il RPCT procederà con la relativa archiviazione, altrimenti avvierà un'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per verificarne la fondatezza.
La metodologia da impiegare nello svolgimento delle verifiche sarà valutata di volta in volta, individuando le tecniche ritenute più efficaci, considerata la natura dell'evento relativo alla violazione e le circostanze esistenti.
Le verifiche potranno essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici, nel rispetto della normativa di riferimento.
Durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, il RPCT potrà anche richiedere al Segnalante, se necessario, ulteriori informazioni, chiarimenti, integrazioni oppure acquisire atti e documenti da parte degli altri uffici coinvolti.
Qualora per ragioni istruttorie anche altri uffici debbano essere messi a conoscenza del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, il RPCT durante la trasmissione delle relative informazioni dovrà assicurarsi che non venga compromessa la tutela della riservatezza dei dati personali relativi al Segnalante e di quelli degli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione), avendo cura di oscurarli, ove necessario.

8.2 La chiusura del procedimento

L'istruttoria dovrà essere completata entro 3 mesi dalla data di ricevimento della Segnalazione e il RPCT dovrà prontamente informare il Segnalante dell'esito della stessa. Il riscontro dovrà essere trasmesso al Segnalante utilizzando il medesimo canale di segnalazione impiegato per la Segnalazione.
Se la Segnalazione non risulta fondata, il RPCT procederà con la sua archiviazione, motivando adeguatamente la propria scelta al Segnalante.
Qualora la Segnalazione risulti fondata, il RPCT individua, tra i seguenti, il soggetto al quale inoltrare la segnalazione in base ai profili di illiceità riscontrati:
- dirigente del Settore cui è ascrivibile il fatto;
- ufficio per i procedimenti disciplinari;
- Autorità giudiziaria;
- Corte dei Conti;
- ANAC;
- Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il RPCT dovrà rendere conto nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, l. 190/2012, del numero di Segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento, assicurandosi che tale documentazione non contenga dati personali né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbi, al Segnalante e tutti gli altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

9 Le tutele e le misure di sostegno al Whistleblower

Il D.Lgs. 24/2023 individua una serie di tutele in favore del Segnalante e dei soggetti coinvolti nella segnalazione al fine di evitare ripercussioni pregiudizievoli nei loro confronti come conseguenza diretta o indiretta della segnalazione stessa.

Tra le tutele riconosciute troviamo l'obbligo da parte dell'Ente di garantire la riservatezza circa l'identità dei segnalanti e il divieto di realizzare condotte ritorsive o discriminatorie nei loro confronti.

La normativa prevede per i soggetti sopra menzionati anche delle misure sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

A questo riguardo l'Ente garantisce al proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni formative in materia di Whistleblowing al fine di sensibilizzare e informare il personale sul corretto utilizzo dei canali utilizzati, le modalità operative per la realizzazione delle segnalazioni, il loro contenuto, le tutele a loro riconosciute dalla legge.

9.1 La tutela della riservatezza

Il D.Lgs. 24/2023 prevede che l'Ente che riceve e tratta le segnalazioni deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive in ragione della segnalazione stessa.

È fatto quindi divieto di rivelare l'identità del Segnalante (non solo il suo nominativo) ma anche qualsiasi altra informazione o elemento della Segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del soggetto che ha effettuato la segnalazione.

Il trattamento delle predette informazioni va improntato alla massima cautela, a cominciare

dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al Segnalante ma anche degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione) qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso scritto del Segnalante alla rivelazione della sua identità.

Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare dovrà pronunciarsi sull'istanza dell'incolpato entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza dell'incolpato, comunicando l'esito a quest'ultimo e al RPCT.

È fatto divieto assoluto al RPCT di rendere nota, in assenza di presupposti di legge, l'identità del Segnalante al Responsabile del procedimento disciplinare.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

La segnalazione e la documentazione allegata alla stessa sono in ogni caso sottratte all'accesso agli atti amministrativi *ex* artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.

9.2 La tutela da eventuali ritorsioni

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione vige il divieto di comportamenti ritorsivi o discriminatori.

Ai sensi del D.Lgs. 24/2023 per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il personale che effettua una segnalazione non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla Segnalazione.

Sono configurabili come ritorsioni le seguenti condotte:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, le ritorsioni possono consistere in: ingiustificata risoluzione o ingiustificato annullamento del contratto di servizi, della licenza o del permesso, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata ingiustificata ammissione a una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto, la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, il Segnalante che abbia effettuato la Segnalazione in buona fede non sarà perseguibile.

Il dipendente che ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito può dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione ad ANAC, alla quale è affidato il potere di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, nel caso, di applicare le sanzioni amministrative previste.

9.3 La tutela per le segnalazioni anonime

Le tutele previste dalla normativa di riferimento in materia di Whistleblowing non si applicano al Segnalante del quale non si conoscono le generalità, a meno che lo stesso non venga successivamente identificato, nel qual caso potrà beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

10 Profili di responsabilità legati al Whistleblowing

L'Art. 21 del Dl.gs 24/2023 prevede un quadro sanzionatorio integrativo delle altre eventuali conseguenze di natura civilistica, amministrativa o penale in capo all' Ente o al Segnalante in caso di violazione delle disposizioni in materia di Whistleblowing, la cui applicazione è demandata all'ANAC.

10.1 la Responsabilità dell'Ente

Con riferimento all'Ente, in caso di violazione della normativa sul Whistleblowing l'ANAC potrebbe applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro qualora accerti che sono state commesse ritorsioni o che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;

b) da 10.000 a 50.000 euro qualora accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

10.2 la Responsabilità del Segnalante

Con riferimento al Segnalante, l'ANAC potrebbe applicare delle sanzioni da 500 a 2.500 euro nel caso in cui lo stesso venga condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

11 La protezione dei dati personali

I dati personali dei Segnalanti e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione devono essere trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

In particolare:

- le attività di trattamento sottese alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 RGPD;
- il Segnalante dovrà ricevere un'informativa di cui all'art. 13 RGPD che specifichi le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali e il periodo di conservazione degli stessi, le condizioni di liceità su cui si basa il trattamento, le categorie di destinatari a cui possono essere trasmessi i dati nell'ambito della gestione della Segnalazione e i diritti riconosciuti al Segnalante dal RGPD;
- il sistema di segnalazione prevede il trattamento dei dati personali (potenzialmente, anche i dati particolari di cui all'art. 9 RGPD) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti. Inoltre, i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità che ne giustificano la raccolta (es.: valutazione e gestione della segnalazione);
- devono essere messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, sia in fase di trasmissione della Segnalazione, sia in fase di gestione e archiviazione della Segnalazione;
- nella fase di progettazione del canale di segnalazione, e dunque prima dell'inizio del trattamento, l'Ente dovrà effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio;
- l'Ente dovrà aggiornare il registro delle attività di trattamento con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni;
- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy), in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di Whistleblowing, possono essere limitati, ai sensi dell'articolo 2-*undecies* del D.Lgs. 196/2003, nel caso in cui da un tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto ad altri interessi tutelati da specifiche disposizioni normative;
- l'accesso ai dati personali viene concesso solamente ai soggetti responsabili e abilitati alla ricezione di tale tipologia di Segnalazioni, limitando il trasferimento delle informazioni riservate e dei dati personali soltanto quando ciò risulta necessario;
- i dati personali vengono conservati limitatamente ai termini previsti dalla legge meglio indicati nel successivo articolo.

12 Conservazione e tracciabilità della segnalazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte, la Segnalazione e la relativa documentazione devono essere opportunamente archiviate e conservate a cura del RPCT.

Se la Segnalazione viene inoltrata tramite la piattaforma sul WhistleblowingPA utilizzata dall'Ente, la stessa, comprensiva della relativa documentazione, dovrà essere archiviata in formato elettronico all'interno della piattaforma stessa.

Se per la Segnalazione viene trasmessa in una busta chiusa, la stessa dovrà essere archiviata in

formato cartaceo in armadi chiusi a chiave.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa è documentata mediante verbale (all. 1), il quale dovrà essere archiviato in formato cartaceo in armadi chiusi a chiave.

Il periodo di conservazione previsto dalla legge è di 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo l'instaurazione di un'azione giudiziaria o disciplinare nei confronti del denunciato o del denunciante che abbia reso dichiarazioni false o diffamatorie. In tal caso, la documentazione e la relativa documentazione dovrà essere conservata fino alla conclusione del procedimento ed allo spirare dei termini per proporre impugnazione.

Trascorsi i termini sopra indicati la Segnalazione, e la relativa documentazione, sarà cancellata o anonimizzata.

13 Allegati

Allegato n.1 – Modello raccolta dichiarazione del segnalante